

<p style="text-align: right;">4.2.1.3.</p> <p>Regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali</p> <p>del 17 marzo 2011</p> <p>La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),</p> <p>visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, visti gli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993,</p> <p>e in applicazione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione,</p> <p>decreta:</p>	<p>Regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero</p>
<p>I. Disposizioni generali</p>	
<p><i>Art. 1 Oggetto</i></p> <p>La presente ordinanza disciplina l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali.</p>	<p>La presente ordinanza disciplina l'esame complementare per l'ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato</p>

	federale di maturità professionale o di un certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.
<p><i>Art. 2 Scopo dell'esame complementare</i></p> <p>¹Con l'esame complementare le persone titolari di un attestato federale di maturità professionale acquisiscono le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari.</p> <p>²L'attestato di superamento dell'esame complementare insieme all'attestato federale di maturità professionale valgono come attestato equivalente ad una maturità liceale federale o maturità liceale cantonale riconosciuta a livello svizzero. In quanto tale, dà diritto all'ammissione:</p> <p>a. ai politecnici federali secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF; b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.</p> <p>³L'ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.</p>	<p>¹Con l'esame complementare le persone titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero acquisiscono le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari.</p> <p>²L'attestato di superamento dell'esame complementare insieme all'attestato federale di maturità professionale o al certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero valgono come attestato equivalente ad una maturità liceale federale o maturità liceale cantonale riconosciuta a livello svizzero. In quanto tale, dà diritto all'ammissione:</p> <p>a. ai politecnici federali secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF; b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.</p>
II. Esame complementare	
<p><i>Art. 3 Principi</i></p> <p>¹L'esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.</p> <p>²Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.</p> <p>³La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a</p>	

<p>livello svizzero ad organizzare l'esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno.</p>	
<p><i>Art. 4 Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse</i></p> <p>¹Allo scopo dell'esame, alle sessioni, all'iscrizione, all'ammissione e alle tasse si applicano per analogia:</p> <p>a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità;</p> <p>b. le disposizioni dell'ordinanza del 4 febbraio 1970 sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità.</p> <p>²Le sessioni d'esame, l'iscrizione e le tasse per l'esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle relative disposizioni cantonali.</p> <p>³Le scuole autorizzate a organizzare l'esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.</p>	
<p><i>Art. 5 Obiettivi e programmi d'esame per le singole materie</i></p> <p>¹Gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie si fondano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.</p> <p>²Essi sono contenuti nelle direttive secondo l'articolo 6.</p>	
<p><i>Art. 6 Direttive</i></p> <p>¹A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Queste disciplinano in particolare:</p> <p>a. i dettagli dell'ammissione;</p>	

<p>b. gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie; c. la procedura d'esame e i criteri di valutazione; d. gli strumenti di lavoro ammessi all'esame; e. i gruppi di materie se l'esame è suddiviso in due sessioni.</p> <p>²La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.</p> <p>³Le direttive sono sottoposte all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia e del Comitato della CDPE.</p>	<p>³Le direttive sono sottoposte all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e del Comitato della CDPE.</p>
<p><i>Art. 7 Materie d'esame</i></p> <p>Le candidate / i candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:</p> <p>a. prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano); b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese; c. matematica; d. scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica); e. scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia).</p>	
<p><i>Art. 8 Modalità d'esame</i></p> <p>Nelle materie d'esame si procede come segue:</p> <p>a. prima lingua nazionale: prova scritta e orale; b. seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale; c. matematica: prova scritta e orale; d. scienze sperimentali: prova scritta; e. scienze umane e sociali: prova scritta.</p>	

<p><i>Art. 9 Esame in due sessioni</i></p> <p>¹L'esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.</p> <p>²Se svolto in una scuola, l'esame deve essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione.</p>	
<p><i>Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note</i></p> <p>¹Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.</p> <p>²Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.</p> <p>³Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.</p> <p>⁴Tutte le note hanno lo stesso peso.</p>	
<p><i>Art. 11 Superamento dell'esame</i></p> <p>¹L'esame è superato se la candidata / il candidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti; b. non ha più di due note inferiori a 4; e c. non ha nessuna nota inferiore a 2. <p>²L'esame non è superato se la candidata / il candidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non adempie le condizioni del capoverso 1; b. non si presenta all'esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate; 	

<p>c. non continua l'esame iniziato senza autorizzazione; d. si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.</p>	
<p><i>Art. 12 Sanzioni, valutazione dell'esame, attestato, deroghe e procedura di ricorso</i></p> <p>Alle sanzioni, alla valutazione dell'esame, all'attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:</p> <p>a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'esame svizzero di maturità, se l'esame complementare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità; b. le disposizioni cantonali sull'esame liceale di maturità, se l'esame complementare è organizzato da una scuola.</p>	
<p><i>Art. 13 Ripetizione dell'esame</i></p> <p>¹L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.</p> <p>²Le prove nelle materie in cui la candidata / il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.</p>	
<p>III. Disposizioni finali</p>	
<p><i>Art. 14 Diritto previgente: abrogazione</i></p> <p>Il regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) del 4 marzo 2004 è abrogata.</p>	

¹ RS 413.12

<p><i>Art. 15 Disposizioni transitorie</i></p> <p>¹Chi inizia l'esame nelle condizioni definite dal regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 2012.</p> <p>²Chi non supera l'esame nelle condizioni definite dal regolamento Passerella, dal 1° gennaio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto.</p>	
<p><i>Art. 16 Entrata in vigore</i></p> <p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.</p>	
<p>Berna, 17 marzo 2011</p> <p>In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione</p> <p>La presidente: Isabelle Chassot</p> <p>Il segretario generale: Hans Ambühl</p>	